

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 18 giugno 2020)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALE'

Relatore di minoranza: SANDRO ZAFFIRI

sulla proposta di legge n. 291

a iniziativa del Consigliere Talè

presentata in data 21 giugno 2019

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13
"RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

Testo proposto**Art. 1***(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione della professione ostetrica e del servizio sociale professionale)

1. Sono istituiti, in conformità alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) il dipartimento aziendale e, per quanto riguarda l'ASUR i dipartimenti di area vasta delle professioni infermieristiche-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.

2. I dipartimenti di cui al comma 1 sono integrati dalla specifica area del servizio sociale professionale in cui confluiscono gli assistenti sociali dipendenti delle aziende sanitarie.

3. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere, individuati tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione e del servizio sociale professionale, sono nominati rispettivamente dal Direttore generale dell'ASUR e dai Direttori generali delle Aziende ospedaliere.

4. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere partecipano alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali relative ai processi ed ai programmi di competenza e sono responsabili:

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 13/2003)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione **e** della professione ostetrica **e dipartimento** del servizio sociale professionale dell'ASUR)

1. Sono istituiti, in conformità alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica):

- a) **il dipartimento aziendale e, per quanto riguarda l'ASUR i dipartimenti di area vasta delle professioni infermieristiche-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione;**
- b) **il dipartimento del servizio sociale professionale dell'ASUR, in cui confluiscono gli assistenti sociali dipendenti dell'ASUR medesima.**

2. I dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetriche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle aziende ospedaliere sono integrati, in conformità alla legge 251/2000, dalla specifica area del servizio sociale professionale in cui confluiscono gli assistenti sociali dipendenti delle aziende medesime.

3. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere **di cui alla lettera a) del comma 1**, individuati tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ~~e del servizio sociale professionale~~, sono nominati rispettivamente dal Direttore generale dell'ASUR e dai Direttori generali delle Aziende ospedaliere.

3 bis. Il direttore del dipartimento di cui alla lettera b) del comma 1, individuato tra i dirigenti della specifica area del servizio sociale professionale, è nominato dal Direttore generale dell'ASUR.

4. I direttori dei dipartimenti **di cui ai commi 3 e 3 bis di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere** partecipano alla definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali relative ai processi ed ai programmi di competenza **e sono**

- a) degli indirizzi organizzativi e gestionali per il governo delle attività di competenza degli operatori delle singole aree;
- b) della qualità e dell'efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e riabilitative nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione e del servizio sociale professionale;
- c) dello sviluppo organizzativo e tecnico professionale dei processi che si realizzano anche con il contributo di altre figure professionali di supporto;
- d) del governo clinico assistenziale e dei processi organizzativi di competenza delle singole aree;
- e) dell'individuazione dei bisogni formativi degli operatori afferenti alle singole aree.

5. Nelle aziende ospedaliere per ogni area infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, viene nominato un dirigente.

6. I dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente infermieristico per ogni area vasta, da un dirigente del servizio sociale professionale e da almeno un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell'ASUR. Il numero di dirigenti infermieristici è definito nell'atto aziendale. In ciascuna area vasta le aree non coperte dal dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative.

7. Il Direttore generale individua tra i dirigenti di area vasta un dirigente per ciascuna area professionale cui assegnare funzioni di indirizzo e coordinamento. Tali funzioni sono esercitate a livello centrale a supporto della direzione generale.

8. Il direttore del dipartimento di area vasta delle professioni infermieristico-ostetriche, tecniche e della prevenzione, della riabilitazione e del servizio sociale professionale è individuato dal Direttore generale tra i dirigenti indicati al comma 6.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

responsabili, ognuno per la propria area di competenza:

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

5. Nelle aziende ospedaliere per ogni area infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione **e del servizio sociale professionale**, viene nominato un dirigente.

6. Identico

7. Identico

8. ~~Il direttore del dipartimento~~ **I direttori dei dipartimenti** di area vasta delle professioni infermieristico-ostetriche, tecniche, e della prevenzione e della riabilitazione e **il direttore del dipartimento del servizio sociale professionale dell'ASUR è individuato sono individuati** dal Direttore generale tra i dirigenti indicati al comma 6.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. **Alla sua attuazione le aziende sanitarie fanno fronte con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.**